



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2008 (16.06)
(OR. Fr)**

10571/08

**STAT 17
FIN 223**

NOTA PUNTO "I/A"

della: Presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio

n. doc. prec.: 8203/08 STAT 3 FIN 121

Oggetto: Adozione del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all'adesione

1. La Commissione ha presentato al Consiglio la proposta relativa al regolamento in oggetto il 2 aprile 2008.
2. In applicazione dell'articolo 13, primo comma, seconda frase dell'allegato X dello statuto, la procedura scritta è stata avviata il 28 aprile 2008 (comunicazione CM 1562/08). Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere entro il termine di un mese previsto da detta disposizione, termine la cui scadenza era fissata al 28 maggio 2008, alle ore 12.00. Uno Stato membro ha chiesto, il 26 maggio 2008, l'esame formale della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 13, primo comma, terza frase dell'allegato X dello statuto, che prevede che il Consiglio deliberi, in tal caso, entro un termine di due mesi.

3. Il Gruppo "Statuto" ha esaminato la proposta nella riunione del 10 giugno 2008 e ha raggiunto un accordo a maggioranza qualificata.
4. La delegazione danese ha votato contro la proposta e ha chiesto di iscrivere nel processo verbale del Consiglio la dichiarazione che figura nell'allegato.
5. Il Comitato dei rappresentanti permanenti potrebbe pertanto suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno, il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all'adesione il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel documento 8254/08 STAT 4 FIN 124 + REV 1 (ro).

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

"La Danimarca ritiene fondamentale che i funzionari dell'UE possano beneficiare della parità di trattamento qualunque sia la loro sede di servizio. Poiché il metodo di adeguamento adottato si fonda sulla libertà di scelta e non comporta quindi una parità di trattamento integrale, la Danimarca esprime voto contrario alla proposta. Essa rammenta inoltre la sua opposizione di principio al metodo di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE, tenuto conto del livello elevato dei trattamenti corrisposti nelle istituzioni dell'UE."
